



**FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO
LEGA NAZIONALE DILETTANTI
COMITATO REGIONALE PUGLIA**

VIA Nicola Pende, 23 - 70124 BARI

TEL. 080/5699011 - FAX 080/5648960

NUMERO VERDE 800 445052

SERVIZIO PRONTO A.I.A. 336/823713

SITO INTERNET: www.lndpuglia.it

PEC: comitatoregionalepugliaind@pec.it

Stagione Sportiva 2019/2020

Comunicato Ufficiale N° 27 del 25 Settembre 2019

**VALORIZZAZIONE DEI GIOVANI CALCIATORI: LA L.N.D. RADDOPPIA GLI INCENTIVI
PER LE SOCIETÀ ISCRITTE AI CAMPIONATI REGIONALI DI ECCELLENZA E PROMOZIONE**

Ci sono tanti buoni motivi per investire sui giovani, ma da quest'anno sono oltre un milione e mezzo: è questa la cifra in euro messa a disposizione dalla Lega Nazionale Dilettanti per le società di Eccellenza e Promozione che sposteranno la linea verde nella stagione 2019/2020.

Il bonus destinato ai club più virtuosi rientra nel progetto di valorizzazione dei giovani calciatori dei due principali campionati regionali istituito appena otto mesi fa, il cui successo ha convinto il Consiglio Direttivo LND non solo a confermarlo, ma ad ampliarne la portata: rispetto allo scorso anno saranno infatti molte di più le società a beneficiarne, estendendo i premi dalle sole vincitrici di ciascun girone alle prime tre classificate nell'apposita graduatoria, raddoppiando di fatto i fondi stanziati a tale iniziativa. (il regolamento completo è stato pubblicato dalla Lega Nazionale Dilettanti con il Comunicato Ufficiale n. 85 del 9 agosto 2019).

Queste le linee guida fondamentali: alle società sarà assegnato un punteggio relativo all'impiego dal 1° minuto in gare ufficiali di giovani calciatori in aggiunta alla quota prevista dai singoli Comitati Regionali, compresi quelli eventualmente eccedenti il numero minimo stabilito dalla LND (uno nato dall'1/1/2000 in poi e uno nato dall'1/1/2001 in poi). Non verranno presi in considerazione i prestiti dai professionisti, mentre saranno escluse dal calcolo le ultime tre giornate di campionato e le gare della post-season. Per chi svolge l'attività di settore giovanile contestualmente nelle Categorie Allievi e Giovanissimi, indipendentemente se Regionale o Provinciale, scatta un bonus del 20% dei punti totalizzati. Sia in Eccellenza che in Promozione è previsto un premio di 9mila euro per le prime classificate nella speciale graduatoria, 6mila per le seconde e 3mila e 500 per le terze.

CORTE SPORTIVA DI APPELLO

La Corte Sportiva di Appello Territoriale, presieduta dall'Avv. Giancarlo DE PEPPA con la partecipazione dell'Avv. Alessandro AMATO e dell'Avv. Michela TAMMA, nella riunione del 25 Settembre 2019, ha adottato i seguenti provvedimenti:

COPPA ITALIA

GARA: A.S.D. FORTIS ALTAMURA - A.S.D. MARTINA CALCIO 1947 del 12/9/2019 (Reclamo della A.S.D. MARTINA CALCIO 1947 in opposizione ai provvedimenti disciplinari adottati dal Giudice Sportivo a carico della società per il risultato della gara di cui alla delibera riportata sul Comunicato Ufficiale n. 23 in data 19/9/2019 del Comitato Regionale Puglia).

Esaminati gli atti ufficiali;

letto il reclamo a margine citato;

udito il rappresentante della ricorrente difeso dall'Avv. Mattia GRASSANI munito di regolare delega;

udito altresì la società A.S.D. FORTIS ALTAMURA difesa dall'Avv. Monica FIORILLO.

effettuati i necessari accertamenti;

premesso che con il reclamo della società A.S.D. MARTINA CALCIO 1947 è stato impugnato il provvedimento del Giudice Sportivo del 19/9/2019 relativo alla gara in epigrafe citata eccependo l'assoluta illegittimità della decisione per mancata operatività della prescrizione e applicabilità dell'art. 40 comma 1 lettera a) del Codice di Giustizia Sportiva;

che, la società A.S.D. FORTIS ALTAMURA, con propria deduzione del 23/9/2019, insisteva per il rigetto del reclamo ritenendo pertinente il richiamo dell'art. 40 comma 1 lettera a) operato dal Giudice Sportivo.

Questa Corte Sportiva di Appello Territoriale osserva che il capo V del novellato Codice di Giustizia Sportiva disciplina le ipotesi relative alle "estinzione delle infrazioni e delle sanzioni", in particolare l'art. 40 si riferisce alle infrazioni disciplinari nel mentre le sanzioni e la loro estinzione trovano la disciplina negli articoli 41, 42 e 43.

Si tratta in maniera evidente di Istituti Giuridici diversi e fattispecie tra loro differenti.

Nella fattispecie in esame il calciatore Onofrio ABRESCIA è stato interessato da una "sanzione" comminata dal Giudice Sportivo con la decisione pubblicata sul Comunicato Ufficiale n. 24 del 26/9/2013, con la conseguenza che il richiamo operato dal Giudice Sportivo all'art. 40 comma 1 lettera a) non appare corretto.

P.Q.M.

DELIBERA

Accogliersi il reclamo proposto dalla società A.S.D. MARTINA CALCIO 1947 e per l'effetto disporsi la sanzione sportiva della perdita della gara nei confronti della società A.S.D. FORTIS ALTAMURA con conseguente risultato di 0 - 3 in favore della società A.S.D. MARTINA CALCIO 1947.

non addebitarsi la tassa stante il parziale accoglimento del ricorso.

Pubblicato in Bari ed affisso all'albo del C.R. Puglia il 25/9/2019.

IL SEGRETARIO
Diletta Mancini

IL PRESIDENTE
Vito Tisci